

“Regolamento per la concessione di contributi e patrocini ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n.33/2013”

Criteri e modalità per la concessione di contributi e patrocini a sostegno di iniziative di carattere culturale, tecnologico ed economico.

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno di iniziative di particolare valore culturale, tecnologico ed economico, purché legate all'innovazione tecnologica, allo sviluppo industriale ed al lavoro, promosse da soggetti pubblici e/o privati che abbiano collegamento sui territori di competenza del consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone.
2. Eccezionalmente può prevedersi il sostegno finanziario anche di iniziative che si svolgono al di fuori del territorio consortile purché presentino un contenuto strettamente legato alle finalità istituzionali dell'ente stesso e comunque sempre legate all'innovazione, allo sviluppo tecnologico ed alla crescita economica del territorio.
3. Per le finalità sopra indicate si definisce:

A) Contributo - rientrano in questa categoria le sovvenzioni, i sussidi e qualunque attribuzione di vantaggi economici di carattere occasionale a favore di iniziative per le quali l'ente si accolla un onere parziale rispetto al costo complessivo rendendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico;

B) Patrocinio- viene concesso per iniziative o manifestazioni di chiaro rilievo e significato nei settori di competenza del consorzio industriale secondo quanto previsto al punto 1. La concessione del patrocinio non comporta di per sé l'attribuzione dei benefici finanziari o agevolazioni ed avviene con atto del Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Unitamente al patrocinio può autorizzarsi l'utilizzazione del logo e dello stemma che contraddistingue l'ente e della dicitura "con il patrocinio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone"

Art. 2- beneficiari

1. le forme di finanziamento previste nell'articolo precedente si possono concedere a favore di:
 - Comuni ed altri enti pubblici;
 - associazioni riconosciute e non, istituzioni ed altre organizzazioni private non aventi scopo di lucro, che documentano la validità dell'iniziativa per attività attinenti comunque, i fini istituzionali dell'ente.
2. I soggetti titolari dei benefici sono tenuti a far risultare nel modo più idoneo che le attività si realizzino con la partecipazione del consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone.

Art 3. - Criteri per la concessione dei benefici

1. la concessione dei benefici avviene in base all'indirizzo stabilito con atto del consiglio di amministrazione dell'ente che stanzerà le somme da destinare alle azioni proposte, promosse da soggetti privati e/o pubblici in base alle seguenti finalità:
 - a) Attività in grado di coinvolgere la generalità dei cittadini o specifici gruppi di operatori;
 - b) Manifestazioni culturali in cui sia accertato un reale coinvolgimento degli operatori nei settori legati all'industria, all'innovazione tecnologica ed alla ricerca;
 - c) Attività e manifestazioni di promozione delle aree produttive e/o gli operatori in esse insediati;
 - d) Iniziative culturali in settori sperimentali.
 - e) Convegni, congressi e iniziative culturali legate all'innovazione, allo sviluppo industriale e alla ricerca;
 - f) Attività didattico formative che promuovono l'interazione tra enti e istituti di formazione nel contesto dell'innovazione;

- g) Iniziative di sostegno alle attività produttive che non comportino aiuto diretto alle imprese;
- h) Attività di promozione su argomenti legati alle attività produttive con particolare riferimento allo sviluppo economico;
- i) Iniziative rispondenti ai fini generali del consorzio industriale, fissati dalla legge o dallo statuto o in atti di indirizzo approvati dall'ente.

Art.4 modalità per la concessione di contributi

1. le istanze per ottenere la concessione dei benefici previsti dal presente regolamento sono indirizzate al presidente del consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere l'indicazione dell'indirizzo a cui sono da inviare eventuali comunicazioni. Esse vanno correlate:
 - da una relazione che illustri il programma dell'iniziativa che si propone per il finanziamento con l'indicazione del periodo di svolgimento;
 - Del preventivo di spesa nel quale evidenziare la richiesta o previsione di altri contributi o agevolazioni pubbliche precisandone la natura e l'entità;
 - Della dichiarazione, per la cui veridicità il sottoscrittore è responsabile. Nella dichiarazione andrà specificata la natura giuridica del richiedente (società, associazione, ente ecc.).
2. le domande di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, nei fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
3. il soggetto che in via la richiesta di beneficio in base al presente regolamento deve risultare il beneficiario dell'erogazione economica concessa. Qualora il richiedente affidi la gestione dell'iniziativa ad una organizzazione specializzata, in sede di presentazione dell'istanza deve motivarne le ragioni ed indicare gli estremi del beneficiario.
4. non saranno finanziate attività che dall'esame del rendiconto economico abbiano comportato per il richiedente un guadagno.

Art. 5 istruttoria delle domande di concessione dei benefici

1. le domande di concessione dei benefici sono esaminate dal responsabile del procedimento che verifica le condizioni di ammissibilità dell'istanza promuovendo se necessario, la partecipazione e il coinvolgimento dell'interessato. Se ammesse saranno sottoposte all'esame del primo consiglio di amministrazione dell'ente.
2. L'esame delle istanze di contributo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione. Le istanze, conformi con quanto previsto all'articolo quattro sono sottoposte al primo consiglio di amministrazione dell'ente che può proporre valutazioni, osservazioni ed indicazioni in merito. L'assegnazione del contributo avviene con atto proprio del Cda compatibilmente con le disponibilità economico – finanziarie del Consorzio .

Art. 6 concessione e liquidazione

1. la concessione dei benefici avviene nel rispetto dei tempi di cui all'articolo cinque, con le modalità sopra specificate. La liquidazione degli importi concessi avviene con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di presentazione di idoneo rendiconto da parte del richiedente. Il termine ultimo per la presentazione del rendiconto è fissato in 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Per rendiconto si intende:

- Per gli enti o istituzioni pubbliche copia dell'atto amministrativo emanato dal soggetto competente, contenente il bilancio consuntivo della manifestazione oggetto del beneficio dal quale risultino anche gli altri contributi o agevolazioni pubbliche precisandone la natura e l'entità;

- Per le associazioni e per i privati: presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e firma del legale rappresentante dalla quale risulti l'avvenuta esecuzione dell'iniziativa e il rendiconto economico della stessa (entrate e uscite).
- 2. qualora dal rendiconto finanziario presentato risulti una spesa inferiore a quella in preventivo il beneficio concesso sarà rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 7 revoca dei benefici

1. se dalla documentazione prodotta dovessero emergere irregolarità o dichiarazioni mendaci, è disposta la revoca del beneficio concesso ovvero, si procede al recupero del beneficio finanziario erogato maggiorato degli interessi nella misura di legge, fatta salva ogni altra azione per danni o per tutela dell'interesse del consorzio del per lo sviluppo industriale di Frosinone.

Art. 8 norme di rinvio-norma finale e transitoria

1. Per quanto non previsto dal regolamento si rinvia alle vigenti norme in materia. Il regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo statuto al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità.

Art. 9 pubblicazione dei contributi:

I contributi di importo superiore ad € 1.000,00= (euro mille) devono essere pubblicati, ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 2, del D. Lgs.n.33/2013.